



Sentenza n. 642/2019 pubbl. il 27/03/2019

RG n. 6863/2017

Repert. n. 1450/2019 del 27/03/2019

N. R.G. 6863/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Liliana Guzzo Presidente
dott. Alessandra Ramon Giudice
dott. Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 6863/2017 promossa da:

A rappr e dif dall'avv. **S**, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in _____, via _____

attore

Contro

B in persona del curatore speciale, avv. **T**, dallo stesso rappr e dif. ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in _____

convenuta

C
CARERA DI COMMERCIO D

- convenuti contumaci

Conclusioni di parte attrice:

- 1) stante il formale disconoscimento, accertarsi e dichiararsi che la firma di **A** apposta in calce al verbale dell'assemblea ordinaria dei soci di **B** del 5.12.2016 è apocrifa e/o falsa e comunque dallo stesso mai apposta e, conseguentemente, dichiararsi l'invalidità e/o la nullità e/o l'inefficacia del verbale e della delibera dell'assemblea ordinaria dei soci di **B** del 5.12.2016;
- 2) accertato che il verbale di assemblea dei soci di **B** del 5.12.2016 è invalido e/o nullo e/o inefficace e che non è trascritto sul libro verbali delle assemblee di **B**; accertato conseguentemente che **C** ha falsamente dichiarato in calce a detto verbale assembleare, la conformità dello



stesso all'originale trascritto sui libri sociali della società, trasmettendolo alla P.A. per iscrizione su pubblico registro; accertato inoltre che C è responsabile e/o autore del falso verbale assembleare dei soci di B del 5.12.2016 ove figura la firma apocrifa e/o falsa di A dallo stesso mai apposta, condannarsi C al risarcimento dei danni in favore di A da determinarsi in corso di causa con valutazione anche equitativa, nel caso non possa essere determinato nel suo preciso ammontare.

IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:

- accertarsi e dichiararsi l'invalidità e/o la nullità e/o l'inefficacia del verbale e della delibera dell'assemblea ordinaria dei soci di B del 5.12.2016, in quanto:

- A non è stato convocato in qualità di socio all'assemblea del 5.12.2016;
- l'assemblea dei soci di B è stata convocata fuori dal territorio della regione Veneto come prescritto da statuto;
- A era assente a detta assemblea;
- A non ha mai rassegnato le dimissioni da amministratore unico di B

IN OGNI CASO:

- ordinarsi alla Camera di Commercio D di non iscrivere nei propri registri la comunicazione di variazione dell'amministratore della società B da A a C e da quest'ultimo trasmessa in data 22.2.2017 (pratica n. 222N1916) e ordinarsi l'iscrizione del dispositivo dell'emananda sentenza nel registro imprese della Camera di Commercio di C ex art. 2378 ult. comma cod. civ.;

- con vittoria di spese, compenso professionale, oltre a rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A.

Con espressa riserva di proporre in corso di causa o con separato apposta da A sul verbale di assemblea soci di B del 5.12.2016 prodotto col doc. 4.

IN VIA ISTRUTTORIA:

stante il disconoscimento della firma da parte di A che risulta apposta in calce al verbale d'assemblea ordinaria dei soci di B del 5.12.2016, si chiede, in caso di contestazione avversaria e/o ove ritenuto, che il Giudice ordini ex art 210 cpc a C di produrre in giudizio l'originale del documento disconosciuto, per il formale disconoscimento anche di quello.

Conclusioni di B

accogliersi la domanda da parte di A di invalidità e nullità del verbale e della delibera ordinaria dei soci di B del 5.12.2016 e la connessa domanda cautelare sospensiva ai sensi dell'art. 2378, comma 3, c.c..

Competenze e spese di lite rifuse, oltre 15% spese generali, c.p.a. e i.v.a..

MOTIVI DELLA DECISIONE



A professandosi socio, al 50%, della società B avente ad oggetto la gestione dell'Hotel C, ha dato atto di essere stato nominato amministratore della società il 23.05.2016.

Ha poi rappresentato di avere casualmente appreso che l'altro socio, C aveva presentato alla Camera di Commercio di D una comunicazione di variazione della carica di amministratore, che il convenuto avrebbe ricondotto ad una delibera assembleare del 05.12.2016, ove C risultava nominato amministratore unico in luogo di A.

L'attore ha quindi convenuto in giudizio C, B e la Camera di Commercio di D esponendo:

- di avere esaminato la deliberazione e quindi constatato l'apocriefa della sottoscrizione, a sé ricondotta, apposta in calce alla delibera;
- di non essere stato convocato e di non avere partecipato all'assemblea del 05.12.2016, essendo quindi false le dichiarazioni a sé attribuite nel verbale;
- che il verbale de quo, contrariamente a quanto dichiarato da C in occasione del deposito dello stesso presso la Camera di Commercio, non risulterebbe trascritto nel libro dei verbali delle assemblee;
- di avere quindi immediatamente chiesto spiegazioni al socio C contestando la veridicità di tale verbale, senza ottenere alcun riscontro;
- di avere incardinato un procedimento cautelare ex art. 700 cpc presso il Tribunale di Brescia, ove si era chiesto al Giudice di ordinare alla Camera di Commercio di non iscrivere detta delibera, essendosi tuttavia il Giudice dichiarato incompetente.

L'attore ha quindi proposto impugnazione avverso la deliberazione assembleare del 05.12.2016, articolando i seguenti motivi:

- nullità della delibera per vizio assoluto di convocazione e falsità del verbale;
- violazione degli artt. 12 dello statuto, essendo l'assemblea stata convocata in luogo diverso dalla sede sociale;
- violazione dell'art. 13 dello statuto, per mancato rispetto del quorum costitutivo e deliberativo del 51%, come previsto dallo statuto.

L'attore ha poi proposto domanda risarcitoria nei confronti di C il quale, con la sua illecita condotta, si sarebbe fraudolentemente sostituito a A nella carica di amministratore, beneficiando di delibera falsa e così cagionandogli un danno da quantificarsi in via equitativa.

Ha quindi chiesto che alla Camera di Commercio sia ordinato di non iscrivere nei propri registri la comunicazione di variazione dell'amministratore, chiedendo altresì che venga ordinata l'iscrizione del dispositivo della sentenza nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2378, ultimo comma, cod civ.



Ha poi proposto ricorso per la sospensione dell'efficacia della deliberazione ex art. 2378, comma 3, cod. civ.

All'udienza fissata per la discussione dell'istanza di sospensione il Giudice, rilevata la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi tra la società e la posizione di parte convenuta, in ragione dell'interesse di quest'ultimo a preservare la carica che si assumeva essere stata assunta in modo abusivo e fraudolento, ha nominato un curatore speciale per la società, la quale si è costituita, in persona del nominato curatore, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

L'efficacia esecutiva della deliberazione è stata sospesa con ordinanza del 24.11.2017.

Nessuno si è costituito per **C**, cui l'atto di citazione è stato notificato a mezzo posta (notifica perfezionata per compiuta giacenza in data 7 luglio 2017).

Nessuno si è costituito nemmeno per la Camera di commercio, che ha ricevuto la citazione in data 27.06.2017.

Va quindi dichiarata la contumacia dei convenuti **C** e Camera di Commercio di **D**

Le parti costituite, alla prima udienza, hanno rinunciato alla concessione dei termini ex art. 183, VI comma, chiedendo che la causa fosse mandata direttamente a decisione.

* * *

La domanda di nullità della delibera del 05.12.2016 è fondata e va accolta.

L'attore ha negato recisamente di avere partecipato all'assemblea tenutasi il 05.12.2016 ed ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione a lui attribuita, apposta in calce al verbale reperito dall'attore presso la Camera di Commercio di **D** (cfr. doc. n. 4 di parte attrice).

L'assemblea, secondo quanto risulta dal verbale, risulta essersi svolta, alla presenza di entrambi i soci e del segretario, tale **E** presso uno studio legale in **F**.

Il verbale non è stato redatto da un notaio e pertanto ha l'efficacia di una scrittura privata.

Chiarito quanto sopra, va detto che, a fronte del formale disconoscimento dell'attore della sottoscrizione apposta in calce alla copia del verbale, incombeva su parte convenuta produrre l'originale e chiedere la verifica della scrittura.

Il convenuto **C** cui è materialmente attribuita la condotta di falso, pur formalmente evocato in giudizio, non si è costituito.

La società convenuta ha invece verificato che il verbale non risulta trascritto nel libro delle decisioni dei soci. Ha poi dichiarato di non avere rinvenuto alcuna documentazione comprovante l'avvenuta convocazione del socio **A** in vista dell'assemblea del 05.12.2016, dando quindi atto di non avere alcun interesse a chiedere la verifica della scrittura privata ed associandosi alle domande attoree.

Ebbene, la circostanza che, nel libro delle decisioni dei soci, prodotto integralmente da parte convenuta, non risulti trascritto alcun verbale relativo all'assemblea 05.12.2016, non può, di per sé sola, valere ad



inficiare la validità della deliberazione (non essendo, la trascrizione della decisione, condizione di validità della deliberazione ma condizione necessaria a far decorrere il termine per l'impugnazione della stessa).

Ritiene tuttavia il Collegio che, in ragione della mancata produzione del verbale originale ed altresì della mancata proposizione di istanza di verifica da parte dei soggetti interessati, tale documento sia inutilizzabile nel presente giudizio, non essendoci quindi prova alcuna che **A** abbia partecipato all'assemblea ove è stata assunta la decisione impugnata.

Nemmeno vi è alcuna prova che il socio **A** sia stato regolarmente convocato all'assemblea, come confermato dalla stessa società, il cui curatore speciale ha dichiarato di non avere rinvenuto, tra i documenti reperiti presso la sede sociale, alcuna comunicazione inerente la convocazione della predetta, così potendosi ritenere accertato il vizio di nullità della deliberazione per violazione dell'art. 2479 ter cod. civ. in ragione del difetto assoluto di informazione del socio.

Va invece rigettata la domanda proposta nei confronti di **C**.

Invero, tale domanda, pur in difetto di espressa qualificazione da parte dell'attore, deve ritenersi proposta contro il socio **C**, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.

Era quindi onere della parte attrice quello di allegare e dimostrare la sussistenza della condotta, della sua imputabilità oggettiva e soggettiva al convenuto, nonché del danno patito.

Ebbene, nel caso in esame parte attrice non ha introdotto alcun elemento di prova volto a confermare la tesi secondo cui il verbale, in tesi apocrifo, sarebbe stato redatto dal socio **C**, non potendosi, a tal fine, ritenere sufficiente il silenzio del convenuto né la sola circostanza che, da tale verbale, **C** avrebbe tratto un indebito vantaggio, costituito dall'essere nominato amministratore unico della società.

Né vi è poi prova alcuna del danno asseritamente patito dal ricorrente, il quale, peraltro, non ha allegato di avere subito alcuno specifico pregiudizio in ragione della delibera invalida, mai iscritta nei libri sociali, della cui concreta esecuzione non v'è allegazione, essendo peraltro stata sospesa l'iscrizione della stessa presso il registro delle imprese.

La domanda risarcitoria proposta contro **C** va, per l'effetto, rigettata.

Nemmeno sussistono i presupposti per accogliere la domanda nei confronti della Camera di Commercio di **D**, l'ordine di non iscrivere la variazione della carica di amministratore costituisce effetto di legge della presente sentenza, non essendo nemmeno stato allegato che la Camera di Commercio (la quale, peraltro, ha sospeso l'iscrizione della decisione su istanza dell'attore) abbia posto in essere alcuna condotta in violazione dei propri obblighi.

Le spese di lite seguono soccombenza e vanno pertanto poste a carico della società convenuta.

Si ritiene di quantificare i compensi secondo i valori minimi, tenendo conto del fatto che la società ha aderito alle domande attoree e del fatto che non è stata svolta istruttoria.

Nulla sulle spese nei confronti delle parti contumaci:



Sentenza n. 642/2019 pubbl. il 27/03/2019

RG n. 6863/2017

P.Q.M. Repert. n. 1450/2019 del 27/03/2019

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:

- dichiara la contumacia di C edella Camera di Commercio di D
- accerta e dichiara la nullità della decisione impugnata per difetto assoluto di convocazione;
- rigetta la domanda proposta da A nei confronti di C
- condanna B rifondere in favore di A le spese di lite, che si liquidano in euro 1.384,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;
- nulla sulle spese nei confronti dei contumaci.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2019

Il Presidente

Dott.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice estensore

Dott.ssa Lisa Torresan

www.osservatoriodirittoimpresa.it

